ISSN 0378-7028

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

L 30

39° anno

8 febbraio 1996

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CE) n. 223/96 della Commissione, del 7 febbraio 1996, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 1

Regolamento (CE) n. 224/96 della Commissione, del 7 febbraio 1996, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventisettesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1813/95 3

Regolamento (CE) n. 225/96 della Commissione, del 7 febbraio 1996, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero 4

★ **Regolamento (CE) n. 226/96 della Commissione, del 6 febbraio 1996, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** 6

Regolamento (CE) n. 227/96 della Commissione, del 7 febbraio 1996, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero destinata alle popolazioni della Georgia, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, del Kirghizistan e del Tagikistan 12

Regolamento (CE) n. 228/96 della Commissione, del 7 febbraio 1996, relativo alla fornitura di succhi di frutta e confetture destinate alle popolazioni dell'Armenia e dell'Azerbaigian 18

★ **Regolamento (CE) n. 229/96 della Commissione, del 7 febbraio 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 1222/94 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo** 24

★ **Regolamento (CE) n. 230/96 della Commissione, del 7 febbraio 1996, relativo alla proroga della validità delle licenze d'importazione rilasciate all'assegnazione dei contingenti quantitativi applicabili nel 1996 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese** 32

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Sommario *(segue)*

★ **Regolamento (CE) n. 231/96 della Commissione, del 7 febbraio 1996, che sostituisce i valori in ecu indicati nel regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo** 33

Regolamento (CE) n. 232/96 della Commissione, del 7 febbraio 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 51/96 relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare 35

Regolamento (CE) n. 233/96 della Commissione, del 7 febbraio 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 1872/95 e che porta a 235 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per la rivendita sul mercato interno di segala detenuto dall'organismo d'intervento danese 36

Regolamento (CE) n. 234/96 della Commissione, del 7 febbraio 1996, che modifica i dazi all'importazione nel settore del riso 37

Regolamento (CE) n. 235/96 della Commissione, del 7 febbraio 1996, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel quadro del regolamento (CE) n. 3018/95 per l'importazione di vitelli di peso non superiore a 80 chilogrammi 40

Regolamento (CE) n. 236/96 della Commissione, del 7 febbraio 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 41

Regolamento (CE) n. 237/96 della Commissione, del 7 febbraio 1996, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero 43

Regolamento (CE) n. 238/96 della Commissione, del 7 febbraio 1996, che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di garofani a fiore singolo (standard) originari d'Israele 45

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

96/129/CE :

★ **Raccomandazione della Commissione, del 12 gennaio 1996, complementare alla raccomandazione 93/216/CEE relativa alla Carta europea d'arma da fuoco** 47

96/130/CE :

★ **Decisione della Commissione, del 24 gennaio 1996, che modifica la decisione 93/693/CE recante l'elenco di centri di raccolta dello sperma riconosciuti idonei ad esportare nella Comunità sperma di animali domestici della specie bovina da paesi terzi** (1) 50

96/131/CE :

★ **Decisione della Commissione, del 24 gennaio 1996, che modifica la decisione 94/845/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Repubblica ceca** (1) 51

(1) Testo rilevante ai fini del SEE

IT

(segue in 3ª pagina di copertina)

96/132/CE :

* **Decisione della Commissione, del 26 gennaio 1996, che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio, recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne** (1) 52

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comitato misto SEE

* **Decisione del Comitato misto SEE n. 49/95, del 22 giugno 1995, che modifica l'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE** 53

(1) Testo rilevante ai fini del SEE

IT

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 223/96 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 1996

che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95 [2], in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 170/96 della Commissione [3];

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 170/96 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 170/96 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 febbraio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
[2] GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.
[3] GU n. L 25 dell'1. 2. 1996, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 febbraio 1996, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione [3]
	— ECU/100 kg —
1701 11 90 100	37,38 [1]
1701 11 90 910	37,61 [1]
1701 11 90 950	[2]
1701 12 90 100	37,38 [1]
1701 12 90 910	37,61 [1]
1701 12 90 950	[2]
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 000	0,4064
	— ECU/100 kg —
1701 99 10 100	40,64
1701 99 10 910	41,13
1701 99 10 950	41,13
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 100	0,4064

[1] Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

[2] Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

[3] Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 2815/95.

REGOLAMENTO (CE) N. 224/96 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 1996

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventisettesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1813/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95 [2], in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, secondo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CE) n. 1813/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco [3], si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero ;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1813/95 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale ;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la ventisettesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1 ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio [4], modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95 [5], ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro) ; che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento e nel regolamento (CE) n. 2815/95 del Consiglio [6] ; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per la ventisettesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1813/95, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 44,152 ECU/100 kg.

2. Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 2815/95.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 febbraio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
[2] GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.
[3] GU n. L 175 del 27. 7. 1995, pag. 12.
[4] GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.
[5] GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.
[6] GU n. L 297 del 9. 12. 1995, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 225/96 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 1996

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95 [2],

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 [3], in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato « prezzo rappresentativo », viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione [4]; che tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato;

considerando che il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam; che questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo; che la qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che, per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri; che all'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato;

considerando che non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato; che devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato;

considerando che, per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo;

considerando che, qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95; che, in caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi;

considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 febbraio 1996.

[1] GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
[2] GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.
[3] GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 12.
[4] GU n. L 145 del 27. 6. 1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per ECU/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per ECU/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione nel caso di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per ECU/100 kg netti del prodotto considerato (2)
1703 10 00 (1)	10,11	—	0,00
1703 90 00 (1)	11,27	—	0,00

(1) Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68.

(2) Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 226/96 DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 1996

che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario [1],

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che stabilisce il codice doganale comunitario [2], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1762/95 [3], in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando che gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2 del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 febbraio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 1996.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.
[2] GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.
[3] GU n. L 171 del 21. 7. 1995, pag. 8.

ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	ECU Fmk Skr	OS FF FB/Flux	DM £ Irl £	Dkr Lit	Dra Fl	Pta Esc
1.10	Patate di primizia 0701 90 51 0701 90 59	a) b) c)	33,79 196,00 299,38	449,46 219,55 1 313,93	63,92 27,40 28,29	247,21 67 936,38	10 549,25 71,58	5 379,90 6 623,16
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	a) b) c)	9,02 52,32 79,91	119,97 58,60 350,72	17,06 7,31 7,55	65,99 18 133,90	2 815,85 19,11	1 436,03 1 767,88
1.40	Agli 0703 20 00	a) b) c)	126,17 731,83 1 117,80	1 678,19 819,76 4 905,89	238,64 102,31 105,62	923,01 253 657,65	39 388,28 267,27	20 087,23 24 729,23
1.50	Porri ex 0703 90 00	a) b) c)	89,32 518,09 791,34	1 188,06 580,34 3 473,08	168,95 72,43 74,77	653,44 179 574,65	27 884,58 189,21	14 220,57 17 506,83
1.60	Cavolfiori ex 0704 10 10 ex 0704 10 05 ex 0704 10 80	a) b) c)	32,94 191,06 291,83	438,13 214,02 1 280,79	62,30 26,71 27,57	240,97 66 222,91	10 283,18 69,78	5 244,21 6 456,11
1.70	Cavoletti di Bruxelles 0704 20 00	a) b) c)	53,71 311,53 475,84	714,39 348,96 2 088,38	101,59 43,55 44,96	392,92 107 979,12	16 767,13 113,77	8 550,90 10 526,95
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	a) b) c)	42,21 244,81 373,92	561,38 274,22 1 641,10	79,83 34,22 35,33	308,76 84 852,57	13 176,01 89,41	6 719,50 8 272,32
1.90	Broccoli asparagi o a getto (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	a) b) c)	32,37 187,75 286,78	430,55 210,31 1 258,63	61,22 26,25 27,10	236,80 65 076,97	10 105,23 68,57	5 153,47 6 344,39
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	a) b) c)	91,55 530,99 811,03	1 217,63 594,79 3 559,51	173,15 74,23 76,63	669,70 184 043,79	28 578,55 193,92	14 574,49 17 942,53
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 10 0705 11 05 0705 11 80	a) b) c)	69,32 402,07 614,13	922,01 450,38 2 695,33	131,11 56,21 58,03	507,11 139 361,62	21 640,25 146,84	11 036,09 13 586,44
1.120	Indivie ex 0705 29 00	a) b) c)	21,82 126,56 193,31	290,22 141,77 848,42	41,27 17,69 18,27	159,62 43 867,15	6 811,75 46,22	3 473,85 4 276,63
1.130	Carote ex 0706 10 00	a) b) c)	60,48 350,82 535,85	804,49 392,97 2 351,77	114,40 49,05 50,63	442,47 121 597,64	18 881,83 128,12	9 629,36 11 854,62
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	a) b) c)	133,08 771,90 1 179,00	1 770,07 864,64 5 174,48	251,71 107,91 111,40	973,55 267 544,96	41 544,72 281,90	21 186,97 26 083,11
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 90 0708 10 20 0708 10 95	a) b) c)	445,55 2 584,33 3 947,33	5 926,24 2 894,84 17 324,29	842,73 361,29 372,97	3 259,46 895 748,03	139 092,88 943,81	70 934,57 87 326,98

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	ECU Fmk Skr	OS FF FB/Flux	DM £ Irl £	Dkr Lit	Dra Fl	Pta Esc
1.170	Fagioli :							
1.170.1	Fagioli (Vigna spp., Phaseolus ssp.) ex 0708 20 90 ex 0708 20 20 ex 0708 20 95	a) b) c)	123,67 717,34 1 095,67	1 644,96 803,53 4 808,73	233,92 100,28 103,53	904,73 248 634,44	38 608,27 261,98	19 689,44 24 239,51
1.170.2	Haricots (Phaseolus ssp., vulgaris var. Compressus Savi) ex 0708 20 90 ex 0708 20 20 ex 0708 20 95	a) b) c)	220,58 1 279,42 1 954,20	2 933,89 1 433,14 8 576,70	417,21 178,86 184,65	1 613,65 443 456,24	68 860,44 467,25	35 117,44 43 232,80
1.180	Fave ex 0708 90 00	a) b) c)	92,83 538,44 822,41	1 234,71 603,13 3 609,46	175,58 75,27 77,71	679,10 186 626,36	28 979,58 196,64	14 779,00 18 194,31
1.190	Carciofi 0709 10 10 0709 10 20 0709 10 30	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— —	— —	— —
1.200	Asparagi :							
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	a) b) c)	683,28 3 963,22 6 053,45	9 088,21 4 439,40 26 567,75	1 292,37 554,06 571,97	4 998,56 1 373 678,77	213 306,57 1 447,38	108 782,05 133 920,72
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	a) b) c)	233,69 1 355,45 2 070,33	3 108,24 1 518,31 9 086,38	442,00 189,49 195,62	1 709,55 469 808,89	72 952,52 495,02	37 204,31 45 801,93
1.210	Melanzane 0709 30 00	a) b) c)	153,75 891,81 1 362,15	2 045,03 998,96 5 978,29	290,81 124,68 128,70	1 124,78 309 105,76	47 998,33 325,69	24 478,18 30 134,89
1.220	Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	a) b) c)	52,02 301,76 460,90	691,97 338,01 2 022,84	98,40 42,19 43,55	380,58 104 590,37	16 240,93 110,20	8 282,54 10 196,57
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 51 30	a) b) c)	1 046,89 6 072,23 9 274,78	13 924,47 6 801,81 40 705,70	1 980,10 848,91 876,34	7 658,52 2 104 678,12	326 817,07 2 217,61	166 670,12 205 186,25
1.240	Peperoni 0709 60 10	a) b) c)	136,71 792,98 1 211,21	1 818,42 888,26 5 315,82	258,58 110,86 114,44	1 000,14 274 853,00	42 679,52 289,60	21 765,70 26 795,57
1.250	Finocchi 0709 90 50	a) b) c)	73,55 426,61 651,61	978,27 477,87 2 859,81	139,11 59,64 61,57	538,06 147 865,66	22 960,77 155,80	11 709,53 14 415,51
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	a) b) c)	75,43 437,50 668,23	1 003,24 490,06 2 932,78	142,66 61,16 63,14	551,78 151 638,79	23 546,66 159,78	12 008,32 14 783,35
2.10	Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi ex 0802 40 00	a) b) c)	129,87 753,28 1 150,57	1 727,37 843,79 5 049,67	245,64 105,31 108,71	950,06 261 091,95	40 542,69 275,10	20 675,95 25 454,00
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	a) b) c)	50,92 295,36 451,14	677,30 330,85 1 979,97	96,31 41,29 42,63	372,52 102 374,10	15 896,78 107,87	8 107,04 9 980,51

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	ECU Fmk Skr	OS FF FB/Flux	DM £ Irl £	Dkr Lit	Dra Fl	Pta Esc
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 90 ex 0804 40 20 ex 0804 40 95	a) b) c)	103,56 600,67 917,47	1 377,42 672,84 4 026,65	195,87 83,97 86,69	757,59 208 197,05	32 329,10 219,37	16 487,19 20 297,25
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00	a) b) c)	102,46 594,28 907,71	1 362,78 665,69 3 983,83	193,79 83,08 85,77	749,53 205 983,19	31 985,33 217,04	16 311,87 20 081,42
2.60	Arance dolci, fresche :							
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 01 0805 10 11 0805 10 21 0805 10 32 0805 10 42 0805 10 51	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— —	— —	— —
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 05 0805 10 15 0805 10 25 0805 10 34 0805 10 44 0805 10 55	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— —	— —	— —
2.60.3	— altre 0805 10 09 0805 10 19 0805 10 29 0805 10 36 0805 10 46 0805 10 59	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— —	— —	— —
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi ; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi :							
2.70.1	— Clementine ex 0805 20 11 ex 0805 20 21	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— —	— —	— —
2.70.2	— Monreal e satsuma ex 0805 20 13 ex 0805 20 23	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— —	— —	— —
2.70.3	— Mandarini e wilkings ex 0805 20 15 ex 0805 20 25	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— —	— —	— —
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 17 ex 0805 20 19 ex 0805 20 27 ex 0805 20 29	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— —	— —	— —
2.85	Limette (Citrus aurantifolia), fresche ex 0805 30 90	a) b) c)	124,92 724,54 1 106,67	1 661,47 811,59 4 857,02	236,27 101,29 104,57	913,82 251 130,97	38 995,93 264,61	19 887,14 24 482,90

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	ECU Fmk Skr	OS FF FB/Flux	DM £ Irl £	Dkr Lit	Dra Fl	Pta Esc
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi :							
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 90 ex 0805 40 20 ex 0805 40 95	a) b) c)	36,23 210,15 320,98	481,90 235,40 1 408,74	68,53 29,38 30,33	265,05 72 838,56	11 310,46 76,75	5 768,11 7 101,07
2.90.2	— rosei ex 0805 40 90 ex 0805 40 20 ex 0805 40 95	a) b) c)	45,12 261,73 399,77	600,18 293,18 1 754,53	85,35 36,59 37,77	330,10 90 717,34	14 086,70 95,58	7 183,93 8 844,08
2.100	Uva da tavola 0806 10 21 0806 10 29 0806 10 61 0806 10 30 0806 10 69	a) b) c)	177,42 1 029,06 1 571,79	2 359,77 1 152,70 6 898,35	335,57 143,86 148,51	1 297,88 356 677,69	55 385,36 375,82	28 245,42 34 772,71
2.110	Cocomeri 0807 11 00	a) b) c)	57,14 331,43 506,23	760,02 371,25 2 221,77	108,08 46,33 47,83	418,01 114 876,23	17 838,13 121,04	9 097,09 11 199,35
2.120	Meloni :							
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	a) b) c)	79,24 459,60 702,00	1 053,93 514,82 3 080,98	149,87 64,25 66,33	579,67 159 301,27	24 736,50 167,85	12 615,12 15 530,37
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	a) b) c)	113,02 655,53 1 001,26	1 503,22 734,29 4 394,40	213,76 91,64 94,61	826,78 227 211,51	35 281,69 239,40	17 992,95 22 150,98
2.140	Pere :							
2.140.1	Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia) ex 0808 20 31 ex 0808 20 37 ex 0808 20 41	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— —	— —	— —
2.140.2	altri ex 0808 20 31 ex 0808 20 37 ex 0808 20 41	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— —	— —	— —
2.150	Albicocche 0809 10 10 0809 10 50	a) b) c)	198,03 1 148,63 1 754,43	2 633,97 1 286,64 7 699,94	374,56 160,58 165,77	1 448,70 398 123,70	61 821,15 419,49	31 527,54 38 813,30
2.160	Ciliege 0809 20 11 0809 20 19 0809 20 21 0809 20 29 0809 20 71 0809 20 79	a) b) c)	408,95 2 372,02 3 623,04	5 439,36 2 657,01 15 901,00	773,49 331,61 342,33	2 991,67 822 157,17	127 665,60 866,27	65 106,88 80 152,56
2.170	Pesche 0809 30 19 0809 30 59	a) b) c)	132,57 768,94 1 174,49	1 763,29 861,33 5 154,66	250,74 107,50 110,97	969,82 266 520,66	41 385,66 280,82	21 105,85 25 983,25
2.180	Pesche noci ex 0809 30 11 ex 0809 30 51	a) b) c)	110,03 638,18 974,75	1 463,43 714,85 4 278,06	208,10 89,22 92,10	804,89 221 196,16	34 347,62 233,06	17 516,59 21 564,54

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	ECU Fmk Skr	OS FF FB/Flux	DM £ Irl £	Dkr Lit	Dra Fl	Pta Esc
2.190	Prugne 0809 40 10 0809 40 40	a) b) c)	121,29 703,52 1 074,57	1 613,27 788,05 4 716,12	229,41 98,35 101,53	887,31 243 845,64	37 864,66 256,93	19 310,21 23 772,65
2.200	Fragole 0810 10 10 0810 10 05 0810 10 80	a) b) c)	464,48 2 694,13 4 115,03	6 178,01 3 017,83 18 060,30	878,53 376,64 388,82	3 397,93 933 803,48	145 002,18 983,91	73 948,19 91 037,03
2.205	Lamponi 0810 20 10	a) b) c)	1 537,18 8 916,04 13 618,42	20 445,71 9 987,30 59 769,37	2 907,44 1 246,47 1 286,76	11 245,23 3 090 360,23	479 875,03 3 256,18	244 726,60 301 280,95
2.210	Mirtilli neri (frutti del « Vaccinium myrtillus ») 0810 40 30	a) b) c)	145,17 842,02 1 286,11	1 930,88 943,19 5 644,57	274,58 117,72 121,52	1 061,99 291 851,22	45 319,03 307,51	23 111,79 28 452,74
2.220	Kiwis (Actinidia chinensis Planch.) 0810 50 00	a) b) c)	81,93 475,22 725,85	1 089,73 532,31 3 185,64	154,96 66,44 68,58	599,36 164 712,89	25 576,83 173,55	13 043,67 16 057,95
2.230	Melagrane ex 0810 90 85	a) b) c)	109,80 636,87 972,76	1 460,43 713,39 4 269,30	207,68 89,03 91,91	803,24 220 743,02	34 277,25 232,59	17 480,71 21 520,36
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 85	a) b) c)	55,56 322,26 492,22	738,98 360,98 2 160,28	105,09 45,05 46,51	406,44 111 696,77	17 344,42 117,69	8 845,30 10 889,38
2.250	Litchi ex 0810 90 30	a) b) c)	126,26 732,36 1 118,61	1 679,40 820,35 4 909,42	238,82 102,38 105,69	923,68 253 840,40	39 416,66 267,46	20 101,70 24 747,04

REGOLAMENTO (CE) N. 227/96 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 1996

relativo alla fornitura di farina di frumento tenero destinata alle popolazioni della Georgia, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, del Kirghizistan e del Tagikistan

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1975/95 del Consiglio, del 4 agosto 1995, relativo ad azioni di fornitura gratuita di prodotti agricoli destinati alle popolazioni della Georgia, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, del Kirghizistan e del Tagikistan [1] in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CE) n. 2009/95 della Commissione [2] recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1975/95, in particolare all'articolo 2, paragrafo 2, dispone che le gare per la fornitura gratuita di prodotti trasformati possano vertere sui quantitativi di prodotti di base da prelevare dalle scorte d'intervento a pagamento della fornitura e, se del caso, secondo l'articolo 5, paragrafo 2, a pagamento delle spese di trasformazione, di condizionamento e di marcatura;

considerando che è opportuno indire al più presto una gara per la fornitura di 10 500 tonnellate di farina di frumento tenero;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È indetta una gara per la fornitura di 10 500 tonnellate (peso netto) di farina di frumento tenero, come indicato nell'allegato I, secondo le modalità previste nel regolamento (CE) n. 2009/95 e, in particolare all'articolo 2, paragrafo 2.

Articolo 2

La fornitura comprende:

a) la consegna, fob stiva della nave, del prodotto indicato nell'allegato I.

   La capacità di carico del porto proposto dovrà essere come minimo pari a 1 000 tonnellate al giorno.

b) il condizionamento e la marcatura del prodotto, conformemente alle disposizioni dell'allegato I.

Il prodotto dev'essere tenuto a disposizione per l'imbarco, per un periodo massimo di dieci giorni, a decorrere dalle date indicate nell'allegato I.

Articolo 3

1. Conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2009/95 le offerte dovranno essere presentate all'indirizzo seguente:

Commissione delle Comunità europee
FEAOG-Garanzia
Divisione VI/G.2
Ufficio 10/05 o 10/08
rue de la Loi/Wetstraat 130
B-1049 Bruxelles/Brussel

Il termine per la presentazione delle offerte scade il 19 febbraio 1996 alle ore 17.00 (ora di Bruxelles).

Nel caso di non accettazione delle offerte il 19 febbraio 1996, un secondo termine per la presentazione delle offerte scade il 29 febbraio 1996 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

In tal caso tutte le date previste nell'allegato I sono da riportare di dieci giorni.

2. L'offerta del concorrente deve indicare il quantitativo di frumento tenero da prelevare dalle scorte d'intervento menzionate nell'allegato II a pagamento della fornitura; si tratta della quantità necessaria a coprire tutte le spese della fornitura stessa, quale definita all'articolo 2, sino alla fase di consegna prevista.

I quantitativi aggiudicati dovranno uscire dagli ammassi nel termine di un mese e mezzo dalla notifica dell'attribuzione.

Un'offerta supplementare potrà essere presentata per un prodotto consegnato franco vagone. La cadenza di carico della stazione proposta dovrà essere come minimo di 1 000 tonnellate al giorno.

L'offerta dev'essere espressa in tonnellate di frumento tenero (peso netto) in cambio di una tonnellata netta di prodotto finito.

3. La cauzione di gara di cui all'articolo 6, paragrafo 1, punto f) del regolamento (CE) n. 2009/95, è fissata a 25 ECU/t di farina.

[1] GU n. L 191 del 12. 8. 1995, pag. 2.
[2] GU n. L 196 del 19. 8. 1995, pag. 4.

4. La cauzione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2009/95 è fissata a 380 ECU/t di farina.

Articolo 4

1. Il certificato di prelievo, menzionato all'articolo 12, paragrafo 3, terzo trattino del regolamento (CE) n. 2009/95, dev'essere conforme al fac-simile riprodotto nell'allegato III.

2. Il certificato di presa in consegna deve essere redatto conformemente al fac-simile riprodotto nell'allegato IV.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo girono successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

1. **Prodotto da fornire :**

Farina di frumento tenero.

2. **Caratteristiche e qualità della merce** (1) :

Vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991 [(punto II.B.1.a)] salvo il tenore in ceneri che dovrà essere al massimo dello 0,90 %, calcolato sulla materia secca).

3. **Quantitativo totale :**

10 500 t (peso netto).

4. **Descrizione delle partite :**

3 partite. Ogni partita deve essere consegnata in un solo porto (o stazione).

— *Partita n. 1 :* 3 500 t messe a disposizione a partire dal 15 marzo 1996.

— *Partita n. 2 :* 3 500 t messe a disposizione a partire dal 15 marzo 1996.

— *Partita n. 3 :* 3 500 t messe a disposizione a partire dal 15 marzo 1996.

5. **Condizionamento** (2) :

Le partite saranno condizionate in sacchi nuovi di iuta e polipropilene, del contenuto netto di 50 kg.

Vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991 [punto II. B. 2. c)]. I sacchi saranno condizionati in « Slinged Bags/Big Bags » nuovi in polipropilene, chiusi nella parte superiore, in ragione di 21 sacchi, preferibilmente incrociati (1 + 2 e 2 + 1) da 50 kilogrammi per « Big Bag ».

I « Big Bags » saranno piombati sotto la responsabilità del contraente.

6. **Marcatura :**

La marcatura dei sacchi (indicazioni in lingua russa più la bandiera europea) deve essere conforme alle prescrizioni previste nella Gazzetta ufficiale n. C 114 del 29. 4. 1991 (punto II.B.3).

7. **Fase di consegna :**

Fob stiva della nave (fob stowed) oppure franco a bordo vagone (fow stowed).

---

(1) L'aggiudicatario rilascia al trasportatore un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radioattività, non sono superate nello Stato membro in questione. Nel certificato di radioattività, occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137, e dello iodio 131.

(2) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario dovrà fornire un 2 % di sacchi vuoti della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recanti la dicitura prescritta, seguita da una R maiuscola.

ALLEGATO II

(in t)

Luogo di ammasso	Quantità
Partita n. 1	
Rieke & Co. Lagerhaus und Spedition 31020 Salzhemmendorf	6 300
Partita n. 2	
Märka — Märkische Kraftfutter GmbH 16225 Eberswalde	145
Stralsunder Getreide- und Handelsgesellschaft mbH 18507 Grimmen	6 155
Partita n. 3	
Getreidehandel Leipzig GmbH 04539 Groitzsch	908
Malkwitzer Agrarhandel und Lagereibetrieb GmbH 04758 Malkwitz	3 397
Jäger und Partner GmbH Lager Barby/Monplaisir 39249 Barby	258
Iruso GmbH Agrarhandel 99628 Buttstädt	1 737

Le caratteristiche dei lotti saranno fornite all'offerente dell'organismo d'intervento.

Indirizzo dell'organismo d'intervento :

Germania

BLE
Adickesallee 40
D-60322 Frankfurt am Main
Postfach 18 02 03
D-60083 Frankfurt am Main
Telefono : (49 69) 15 640
Telefax : (49 69) 15 64 793/794

ALLEGATO III

Certificato di prelievo di prodotti dagli ammassi all'intervento

Organismo d'intervento : .....

Regolamento di gara : (CE) n. .....

Aggiudicatario : .....

Prodotto : .....

Partita n. : .....

Numero d'identificazione	Nome del magazzino	Quantità prelevate	Data effettiva dell'ultimo prelievo fisico

Data, timbro e firma
dell'organismo d'intervento

.....

ALLEGATO IV

Certificato di presa in consegna

Il sottoscritto, ...
(cognome, nome, funzione)

agente per conto di, ...

certifica di aver preso in consegna le merci sotto indicate :

Prodotto :		
Condizionamento :		
Numero	di sacchi :	
	di « Big Bags » :	
Quantitativo totale in tonnellate — netto : — lordo :		
Luogo e data di presa in consegna :		
Nome della nave :		

Nome ed indirizzo della società di sorveglianza :

.....

.....

Nome e firma del suo rappresentante sul luogo :

.....

.....

Osservazioni o riserve :

.....

.....

.....

.....

Firma e timbro
del trasportatore

.....

REGOLAMENTO (CE) N. 228/96 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 1996

relativo alla fornitura di succhi di frutta e confetture destinate alle popolazioni dell'Armenia e dell'Azerbaigian

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1975/95 del Consiglio, del 4 agosto 1995, relativo ad azioni di fornitura gratuita di prodotti agricoli destinati alle popolazioni della Georgia, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, del Kirghizistan e del Tagikistan [1] in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 1975/95 prevede che le azioni di fornitura di prodotti agricoli possano riguardare derrate alimentari disponibili o che possono essere ottenute sul mercato mediante la fornitura in pagamento di prodotti disponibili a seguito di misure d'intervento;

considerando che per rispondere alle richieste dei paesi beneficiari di succhi di frutta e confetture di frutta è opportuno indire una gara per la determinazione delle condizioni più vantaggiose per la fornitura di tali prodotti e di prevedere il pagamento dell'aggiudicatario in frutta ritirata dal mercato a seguito di operazioni di ritiro, in applicazione degli articoli 15 e 15 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, recante organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [2], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione [3];

considerando che è opportuno prevedere l'applicazione del regolamento (CE) n. 2009/95 della Commissione [4], che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1975/95, e in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, sotto riserva delle disposizioni specifiche del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È indetta una gara per la fornitura di un massimo di 1 000 tonnellate di succhi di frutta, 1 000 tonnellate di succhi di frutta concentrati e 1 000 tonnellate di confetture di frutta, come indicato nell'allegato I, secondo le modalità previste nel regolamento (CE) n. 2009/95, in particolare all'articolo 2, paragrafo 2, nonché in conformità alle disposizioni specifiche del presente regolamento.

Articolo 2

La fornitura comprende:

a) la consegna di tali derrate alimentari allo stadio fob stivato della nave, come indicato nell'allegato I.

   La capacità di carico del porto proposto dovrà essere come minimo pari a 500 tonnellate al giorno.

b) il condizionamento e la marcatura del prodotto, conformemente alle disposizioni dell'allegato I.

c) la messa a disposizione della merce durante un periodo di 15 giorni a decorrere dalla data fissata nell'allegato I per la fornitura.

Articolo 3

1. Conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2009/95 le offerte dovranno essere presentate all'indirizzo seguente:

Commissione delle Comunità europee
FEAOG-Garanzia
Divisione VI/G.2
Ufficio 10/05 o 10/08
rue de la Loi/Wetstraat 130
B-1049 Bruxelles/Brussel

Il termine per la presentazione delle offerte scade il 16 febbraio 1996 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

Nel caso di non accettazione delle offerte il 16 febbraio 1996, un secondo termine per la presentazione delle offerte scade il 26 febbraio 1996 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

In tal caso tutte le date previste nell'allegato I sono da riportare di 10 giorni.

2. L'offerta del concorrente deve indicare, per ogni partita, il quantitativo totale di frutta, ritirata dal mercato conformemente agli articoli 15 e 15 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72, che egli si impegna:

a) a prendere in carico presso le organizzazioni dei produttori interessate, in pagamento di ogni spesa che comporta la fornitura fino allo stadio di messa a disposizione, così come definito all'articolo 2; la pressa in carico è effettuata in serie di 1 000 tonnellate, la serie seguente non potrà essere liberata senza aver prima presentato la prova della trasformazione della serie precedente.

[1] GU n. L 191 del 12. 8. 1995, pag. 2.
[2] GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
[3] GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.
[4] GU n. L 196 del 19. 8. 1995, pag. 4.

b) a non rimettere tali prodotti sul mercato della frutta fresca.

L'offerta deve essere espressa in peso netto, per ognuno dei prodotti oggetto dell'offerta. Inoltre, devono essere indicate le quantità da dedursi nel caso in cui la consegna sia da effettuarsi in contenitori forniti alla fabbrica dal trasformatore.

3. La cauzione di gara di cui all'articolo 6, paragrafo 1, punto f) del regolamento (CE) n. 2009/95, è fissata a 15 ECU/t di prodotto da fornire.

4. Senza pregiudizio delle disposizioni previste all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2009/95, la cauzione di fornitura, fissata a 150 ECU/t, è costituita per una serie da 1 000 tonnellate di prodotto fresco.

Essa sarà liberata previa presentazione della prova della trasformazione totale di tutti i prodotti presi in carico e di aver soddisfatto tutte le disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 2009/95.

Articolo 4

Gli organismi di intervento :

a) assicurano agli aggiudicatari un accesso prioritario ai prodotti ritirati dal mercato in vista della buona esecuzione dell'operazione di fornitura.

b) verificano che i prodotti presi in carico dall'aggiudicatario siano stati ritirati dal mercato e trasformati conformemente al regolamento (CEE) n. 1035/72 e che, per ciascun prodotto, le quantità corrispondano a quelle delle offerte degli aggiudicatari comunicate dalla Commissione.

Articolo 5

L'aggiudicatario si sottopone ad ogni controllo e verifica richiesti dagli organismi di intervento o dalla Commissione.

Articolo 6

1. Il certificato di prelievo di cui all'articolo 12, paragrafo 3, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 2009/95 deve essere redatto sulla base del modello ripreso nell'allegato II.

2. Il certificato di presa in consegna deve essere redatto sulla base del modello ripreso nell'allegato III.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Partita n. 1

Prodotto da fornire: 500 tonnellate nette di succo di mele, come definito all'articolo primo, punto 5, della direttiva 93/77/CEE del Consiglio [1] ed in conformità delle disposizioni della stessa, da consegnare in un solo porto.

Caratteristiche e qualità della merce: Brix 12.

Data di consegna: 20 marzo 1996.

Prodotto da ritirare: Mele.

Partita n. 2

Prodotto da fornire: 500 tonnellate nette di succo di mele concentrato al 50 %, come definito all'articolo primo, punto 6, della direttiva 93/77/CEE ed in conformità delle disposizioni della stessa, da consegnare in un solo porto.

Caratteristiche e qualità della merce: Brix 24.

Data di consegna: 20 marzo 1996.

Prodotto da ritirare: Mele.

Partita n. 3

Prodotto da fornire: 500 tonnellate nette di succo di arance, come definito all'articolo primo, punto 5, della direttiva 93/77/CEE ed in conformità delle disposizioni della stessa, da consegnare in un solo porto.

Caratteristiche e qualità della merce: Brix 12.

Data di consegna: 20 marzo 1996.

Prodotto da ritirare: Arance.

Partita n. 4

Prodotto da fornire: 500 tonnellate nette di succo di arance concentrato al 50 %, come definito all'articolo primo, punto 6, della direttiva 93/77/CEE ed in conformità delle disposizioni della stessa, da consegnare in un solo porto.

Caratteristiche e qualità della merce: Brix 24.

Data di consegna: 20 marzo 1996.

Prodotto da ritirare: Arance.

Partita n. 5

Prodotto da fornire: 500 tonnellate nette di confetture di frutta varia, così come definita nell'allegato I, punto 2, della direttiva 79/693/CEE del Consiglio [2] ed in conformità delle disposizioni della stessa, da consegnare in un solo porto.

Caratteristiche e qualità della merce:

minimo 35 % di frutta.
Brix 65.

Data di consegna: 20 marzo 1996.

Prodotto da ritirare: Mele.

Partita n. 6

Prodotto da fornire: 500 tonnellate nette di confetture di frutta varia, così come definita nell'allegato I, punto 2, della direttiva 79/693/CEE ed in conformità delle disposizioni della stessa, da consegnare in un solo porto.

Caratteristiche e qualità della merce:

minimo 35 % di frutta.
Brix 65.

Data di consegna: 20 marzo 1996.

Prodotto da ritirare: Arance.

---

[1] GU n. L 244 del 30. 9. 1993, pag. 23.
[2] GU n. L 205 del 13. 8. 1979, pag. 5.

Condizionamento :

Partite da 1 a 4 : I succhi devono essere condizionati in scatole di tipo « tetrabrick » del contenuto di un litro, a loro volta imballate in cartoni da 12 litri.

Partite 5 e 6 : Le confetture devono essere condizionate in scatole metalliche, con un sistema di apertura con anello a strappo, contenenti 500 grammi netti, a loro volta imballate in cartoni da 12 chilogrammi (netti).

Partite da 1 a 6

I cartoni devono essere condizionati su euro-palette in ragione di 72 cartoni per paletta. Le palette devono essere imballate con teli di plastica e cerchiate per mezzo di cinghie, quattro volte verticalmente, due volte in ogni direzione.

Marcatura :

Le scatole di tipo « tetrabrick », le scatole metalliche ed i cartoni recano, e in lingua russa, le seguenti indicazioni :

a) la menzione « regolamento » seguita del numero dello stesso ;

b) la denominazione del prodotto ;

c) la menzione « Comunità europea » ;

d) il peso netto ;

e) il mese e l'anno di fabbricazione ;

f) il nome dell'impresa trasformatrice in codice o in chiaro ;

g) la bandiera europea così come definita negli allegati I e II della GU n. C 114 del 29. 4. 1991.

Le dimensione delle indicazioni da menzionare e della bandiera europea sulle scatole di tipo « tetrabrick » e sulle scatole metalliche, sono quelle prescritte nell'allegato II della GU n. C 114 del 29 aprile 1991 per le scatole di tipo « tetrabrick » da 500 grammi e le scatole metalliche da 340 a 440 grammi.

Fase di consegna : fob stiva della nave (fob stowed).

ALLEGATO II

Certificato di prelievo dei prodotti ritirati dal mercato

Organismo d'intervento : .....

Regolamento di aggiudicazione : (CE) n. .....

Aggiudicatario : .....

Prodotto : .....

Partita n. : .....

Organizzazione dei produttori che ha effettuato il ritiro :

Nome : .....

Indirizzo : .....

Luogo di presa in consegna : .....

Quantità prelevata : .....

Data effettiva dell'ultimo prelievo fisico : .....

Data, timbro e firma
dell'organismo d'intervento

.....

ALLEGATO III

Certificato di presa in consegna

Il sottoscritto, ...
(cognome/nome/funzione)

agente per conto di .....

certifica di aver preso in consegna le merci sotto indicate :

Prodotto :		
Condizionamento :		
Numero	di cartoni :	
	di palette :	
Quantitativo totale in tonnellate : (netto) : (lordo) :		
Luogo e data di presa in consegna :		
Nome della nave :		

Nome ed indirizzo della società di sorveglianza :

.....

.....

Nome e firma del suo rappresentante sul luogo :

.....

.....

Osservazioni o riserve :

.....

.....

.....

.....

Firma e timbro
del trasportatore

.....

REGOLAMENTO (CE) N. 229/96 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 1222/94 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute alla trasformazione di prodotti agricoli [1], in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, primo comma,

considerando che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione [2], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2915/95 [3], ha subito modifiche sostanziali che non hanno però modificato l'allegato C; che quest'ultimo contiene ancora un errore introdotto dal regolamento (CE) n. 1651/94 della Commissione [4], modificato dal regolamento (CE) n. 2296/94 [5], che è opportuno correggere;

considerando inoltre che le birre senza alcol vengono prodotte in condizioni simili alle birre di cui al codice NC 2203; che è quindi opportuno includerle nell'allegato C e modificare opportunamente l'allegato B del regolamento (CE) n. 1222/94;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le questioni orizzontali relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato II,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1222/94 è modificato come segue:

1) Nell'allegato B, la linea relativa al codice NC 2202 90 10 è sostituita dalla linea seguente:

Codice NC	Designazione delle merci	Prodotti agricoli cui può essere accordata una restituzione all'esportazione				
		C: vedere allegato C				
		Cereali	Riso	Uova	Zucchero, Melassa, Isoglucosio	Latte e derivati
1	2	3	4	5	6	7
« 2202 90 10	– – non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404:					
	– – – Birra di malto, con titolo alcolometrico effettivo uguale o inferiore a 0,5 % vol	C				
	– – – altra	X			X »	

[1] GU n. L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18.
[2] GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.
[3] GU n. L 305 del 19. 12. 1995, pag. 33.
[4] GU n. L 174 dell'8. 7. 1994, pag. 14.
[5] GU n. L 249 del 24. 9. 1994, pag. 9.

2) L'allegato C viene sostituito dall'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1996.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

ALLEGATO

« *ALLEGATO C*

Codice NC	Designazione delle merci	Frumento tenero	Grano duro	Granturco	Riso semigreggio a grani lunghi	Riso lavorato a grani tondi	Orzo	Zucchero bianco	Siero di latte (PG 1)	Latte scremato in polvere (PG 2)	Uova in guscio
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati :										
0710 40 00	– Granturco dolce :										
	– – in grani			100 (1)							
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati :										
0711 90 30	– Granturco dolce :										
	– – in grani			100 (1)							
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni ; cuscus, anche preparato :										
	– Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate :										
1902 11	– – contenenti uova :										
	– – – di grano duro, non contenenti, o contenenti in peso 3 % o meno di altri cereali, con un tenore calcolato sulla materia secca (in peso) (2) :										
	– – – – inferiore o uguale a 0,95 %		160 (3)								(4)
	– – – – superiore a 0,95 % e inferiore o uguale a 1,10 %		150 (3)								(4)
	– – – – superiore a 1,10 % e inferiore o uguale a 1,30 %		140 (3)								(4)
	– – – – superiore a 1,30 %		0								
	– – – altre, di cereali :										
	– – – – contenenti, in peso, l'80 % o più di grano duro e con un tenore di ceneri calcolato sulla materia secca (in peso) (2) :										
	– – – – – inferiore o uguale a 0,87 %	32	128 (3)								(4)
	– – – – – superiore a 0,87 % e inferiore o uguale a 0,99 %	30	120 (3)								(4)
	– – – – – superiore a 0,99 % e inferiore o uguale a 1,15 %	28	112 (3)								(4)
	– – – – – superiore a 1,15 %	0	0								

Codice NC	Designazione delle merci	Frumento tenero	Grano duro	Granturco	Riso semigreggio a grani lunghi	Riso lavorato a grani tondi	Orzo	Zucchero bianco	Siero di latte (PG 1)	Latte scremato in polvere (PG 2)	Uova in guscio
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1902 11 *(segue)*	– – – – contenenti, in peso, meno dell'80 % di grano duro e con un tenore di ceneri calcolato sulla materia secca (in peso) (2) :										
	– – – – – inferiore o uguale a 0,75 %	80	80 (3)								(4)
	– – – – – superiore a 0,75 % e inferiore o uguale a 0,83 %	75	75 (3)								(4)
	– – – – – superiore a 0,83 % e inferiore o uguale a 0,93 %	70	70 (3)								(4)
	– – – – – superiore a 0,93 %	0	0								
	– – – altre (diverse da quelle di cereali) : vedi allegato B										
1902 19	– – altre (diverse da quelle contenenti uova) :										
	– – – di grano duro, non contenenti, o contenenti in peso 3 % o meno di altri cereali e con un tenore di ceneri calcolato sulla materia secca (in peso) (2) :										
	– – – – inferiore o uguale a 0,95 %		160								
	– – – – superiore a 0,95 % e inferiore o uguale a 1,10 %		150								
	– – – – superiore a 1,10 % e inferiore o uguale a 1,30 %		140								
	– – – – superiore a 1,30 %		0								
	– – – altre, di cereali :										
	– – – – contenenti in peso, l'80 % o più di grano duro e con un tenore di ceneri calcolato sulla materia secca (in peso) (2) :										
	– – – – – inferiore o uguale a 0,87 %	32	128								
	– – – – – superiore a 0,87 % e inferiore o uguale a 0,99 %	30	120								
	– – – – – superiore a 0,99 % e inferiore o uguale a 1,15 %	28	112								
	– – – – – superiore a 1,15 %	0	0								
	– – – – contenenti in peso, meno dell'80 % di grano duro e con un tenore di ceneri sulla materia secca (in peso) (2) :										
	– – – – – inferiore o uguale a 0,75 %	80	80								
	– – – – – superiore a 0,75 % e inferiore o uguale a 0,83 %	75	75								
	– – – – – superiore a 0,83 % e inferiore o uguale a 0,93 %	70	70								
	– – – – – superiore a 0,93 %	0	0								
	– – – altre (diverse da quelle di cereali) : vedi allegato B										

Codice NC	Designazione delle merci	Frumento tenero	Grano duro	Granturco	Riso semigreggio a grani lunghi	Riso lavorato a grani tondi	Orzo	Zucchero bianco	Siero di latte (PG 1)	Latte scremato in polvere (PG 2)	Uova in guscio
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1902 20	– altre paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):										
	– – altre:										
1902 20 91	– – – cotte: vedi allegato B										
1902 20 99	– – – altre: vedi allegato B										
1902 30	– altre paste alimentari (cotte o altrimenti preparate, non farcite): vedi allegato B										
1902 40	– Cuscus:										
1902 40 10	– – non preparato:										
	– – – di grano duro, non contenente, o contenente in peso 3 % o meno di altri cereali, e con un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca (in peso) (2):										
	– – – – inferiore o uguale a 0,95 %		160								
	– – – – superiore a 0,95 % e inferiore o uguale a 1,10 %		150								
	– – – – superiore a 1,10 % e inferiore o uguale a 1,30 %		140								
	– – – – superiore a 1,30 %		0								
	– – – altro (diverse da quelle di grano duro): vedi allegato B										
1902 40 90	– – altro (preparato): vedi allegato B										
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: « corn flakes »); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:										
1904 10	– Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:										
ex 1904 10 30	– – a base di riso:										
	– – – Puffed rice, non zuccherato, non contenente cacao					165					
1904 20	– Preparazioni alimentari ottenuto da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati:										
ex 1904 20 95	– – – a base di riso:										
	– – – – Puffed rice, non zuccherato, non contenente cacao					165					
1904 90	– altri:										
ex 1904 90 10	– – riso:										
	– – – Riso precotto non contenente cacao (5)				174						

Codice NC	Designazione delle merci	Frumento tenero	Grano duro	Granturco	Riso semigreggio a grani lunghi	Riso lavorato a grani tondi	Orzo	Zucchero bianco	Siero di latte (PG 1)	Latte scremato in polvere (PG 2)	Uova in guscio
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2001	Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico :										
ex 2001 90 30	– Granturco dolce :										
	– – in grani			100 (1)							
2004	Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 :										
ex 2004 90 10	– Granturco dolce :										
	– – in grani			100 (1)							
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 :										
2005 80 00	– Granturco dolce :										
	– – in grani			100 (1)							
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove :										
ex 2008 99 85	– Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata) :										
	– – in grani			100 (1)							
ex 2202 90 10	Birre di malto, tenore di alcole uguale o inferiore a 0,5 % in vol :										
	– fabbricate a partire da malto di orzo o da malto di frumento, senza aggiunta di cereali non sottoposti a maltaggio, di riso (o di prodotti derivanti dalla loro trasformazione) o di zucchero (saccarosio o zucchero invertito)						23 (9)				
	– altre						22 (9)				
2203 00	Birre di malto :										
	– fabbricate a partire da malto di orzo o da malto di frumento, senza aggiunta di cereali non sottoposti a maltaggio, di riso (o prodotti derivanti dalla loro trasformazione) o di zucchero (saccarosio o zucchero invertito)						23 (6)(9)				
	– altre						22 (6)(9)(10)				
2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, nitrati, o nitrosi :										
	– Altri polialcoli :										
2905 43 00	– – Mannitolo :										
	– – – ottenuto da saccarosio ai sensi del regolamento (CEE) n. 1785/81							102			
	– – – ottenuto da prodotti amilacei ai sensi del regolamento n. 1766/92			242							

Codice NC	Designazione delle merci	Frumento tenero	Grano duro	Granturco	Riso semigreggio a grani lunghi	Riso lavorato a grani tondi	Orzo	Zucchero bianco	Siero di latte (PG 1)	Latte scremato in polvere (PG 2)	Uova in guscio
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2905 44	– – D-glucitolo (sorbitolo):										
	– – – in soluzione acquosa:										
2905 44 11	– – – – contenente mannitolo in proporzione inferiore o uguale al 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo			169 (7)							
2905 44 19	– – – – altro:										
	– – – – – ottenuto a partire da prodotti amilacei			148 (7)							
	– – – – – ottenuto a partire da saccarosio							71 (7)			
	– – – altro:										
2905 44 91	– – – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale al 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo:										
	– – – – – ottenuto a partire da prodotti amilacei			242							
	– – – – – ottenuto a partire da saccarosio							102			
2905 44 99	– – – – altro:										
	– – – – – ottenuto a partire da prodotti amilacei			242							
	– – – – – ottenuto a partire da saccarosio							102			
2941	Antibiotici:										
ex 2941 10	– Penicilline e loro derivati, con struttura di acido penicillanico; sali di tali prodotti:										
	– – per la cui fabbricazione è necessario un quantitativo di zucchero bianco superiore a 15,3 kg ogni chilogrammo di prodotto							1530			
	– – altre: vedi allegato B										
3501	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:										
3501 10	– Caseine									291 (8)	
3501 90 90	– altri										
3502	Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine:										
	– Ovalbumina:										
3502 11	– – essiccata:										
3502 11 90	– – – altra										406
3502 19	– – altra:										
3502 19 90	– – – altra										55

Codice NC	Designazione delle merci	Frumento tenero	Grano duro	Granturco	Riso semigreggio a grani lunghi	Riso lavorato a grani tondi	Orzo	Zucchero bianco	Siero di latte (PG 1)	Latte scremato in polvere (PG 2)	Uova in guscio
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3502 20	– Lattoalbumina :										
3502 20 91	– – – essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)								900		
3502 20 99	– – – altra								127		
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia ; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove :										
3824 60	– D-glucitolo (sorbitolo) diverso da quello della sottovoce 2905 44 :										
	– – in soluzione acquosa :										
3824 60 11	– – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale al 2 %, in peso, calcolato sul tenore in D-glucitolo			169 (7)							
3824 60 19	– – – altro :										
	– – – – ottenuto a partire da prodotti amilacei			148 (7)							
	– – – – ottenuto a partire da saccarosio							71 (7)			
	– – altro :										
3824 60 91	– – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale al 2 %, in peso, calcolato sul tenore in D-glucitolo :										
	– – – – ottenuto a partire da prodotti amilacei			242							
	– – – – ottenuto a partire da saccarosio							102			
3824 60 99	– – – altro :										
	– – – – ottenuto a partire da prodotti amilacei			242							
	– – – – ottenuto a partire da saccarosio							102			

(1) Tale quantitativo s'intende di granturco in semi portato ad un tenore d'umidità del 72 % in peso.

(2) Tale tenore deve essere determinato sottraendo dal tenore totale di ceneri del prodotto la frazione di ceneri proveniente dalle uova incorporate, sulla base dello 0,04 % in peso di ceneri per 50 grammi di uova in guscio (o del loro equivalente in prodotti di uova).

(3) Questa quantità è diminuita di 1,6 kg/100 kg per 50 grammi di uova in guscio (o l'equivalente di altri prodotti di uova) al chilogrammo di paste.

(4) 5 kg/100 kg per 50 grammi di uova in guscio (o l'equivalente in altri prodotti di uova) al chilogrammo di paste ; qualsivoglia quantità intermedia viene portata al multiplo di 50 grammi immediatamente inferiore.

(5) Il riso precotto è costituito da riso lavorato in chicchi che sia stato sottoposto a precottura e a disidratazione parziale allo scopo di facilitarne la cottura definitiva.

(6) Tale quantitativo s'intende calcolato per la birra avente tenore compreso tra 11° Plato e 12° Plato inclusi. Per la birra avente tenore inferiore a 11° Plato, tale quantitativo è diminuito del 9 % per grado Plato, previo arrotondamento del tenore reale al grado immediatamente inferiore. Per la birra avente tenore superiore a 12° Plato, tale quantitativo è aumentato del 9 % per grado Plato, previo arrotondamento del tenore reale al grado immediatamente superiore.

(7) Il quantitativo indicato nelle colonne 5 e 9 s'intende calcolato per una soluzione acquosa di D-glucitolo (sorbitolo) avente tenore in materia secca del 70 % in peso. Per le soluzioni acquose di sorbitolo aventi un altro tenore in materia secca, tale quantitativo è aumentato o diminuito, secondo i casi, proporzionalmente al tenore reale in materia secca e arrotondato al chilogrammo immediatamente inferiore.

(8) Quantitativo determinato in funzione della caseina usata nella fabbricazione, in ragione di 291 chilogrammi di latte scremato in polvere (PG 2) per 100 kg di caseina.

(9) Per ettolitro di birra.

(10) La restituzione può inoltre essere concessa per la quantità di orzo non sottoposto a maltaggio effettivamente usata e accettata dalle autorità competenti dello Stato membro di fabbricazione. »

REGOLAMENTO (CE) N. 230/96 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 1996

relativo alla proroga della validità delle licenze d'importazione rilasciate all'assegnazione dei contingenti quantitativi applicabili nel 1996 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi [1], modificato dal regolamento (CE) n. 138/96 [2], in particolare l'articolo 17, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CE) n. 1732/95 della Commissione [3] ha determinato le modalità di gestione dei contingenti quantitativi applicabili nel 1996 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese ; che a norma dell'articolo 7 di tale regolamento la durata di validità delle licenze d'importazione relative a tali contingenti in linea di massima è di 9 mesi a decorrere dal 1° gennaio 1996, pur essendo possibile una proroga a determinate condizioni ;

considerando che il regolamento (CE) n. 2319/95 della Commissione [4] ha determinato i quantitativi assegnati agli importatori a titolo di detti contingenti ;

considerando che il regolamento (CE) n. 138/96, ha modificato l'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 520/94 per consentire che i quantitativi non utilizzati nel corso di un periodo contingentale siano ridistribuiti nel periodo contingentale seguente ; che pertanto l'obiettivo di garantire l'utilizzazione ottimale dei contingenti d'ora in poi è compatibile con una durata di validità delle licenze d'importazione uguale all'intero periodo contingentale ;

considerando che, viste le caratteristiche degli scambi commerciali relativi ai prodotti contingentali, appare opportuno prorogare fino al 31 dicembre 1996 la durata di validità delle licenze rilasciate ai sensi del regolamento (CE) n. 2319/95 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i contingenti istituito dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 520/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La durata della validità delle licenze d'importazione rilasciate dalle autorità competenti degli Stati membri ai sensi del regolamento (CE) n. 2319/95 è prorogata fino al 31 dicembre 1996.

Su richiesta di qualsiasi importatore, l'autorità competente che ha rilasciato la licenza indica sulla stessa l'ultimo giorno di validità così modificato. Questa indicazione è effettuata gratuitamente e autenticata dalle autorità competenti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1996.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 1.
[2] GU n. L 21 del 27. 1. 1996, pag. 6.
[3] GU n. L 165 del 15. 7. 1995, pag. 6.
[4] GU n. L 234 del 3. 10. 1995, pag. 16.

REGOLAMENTO (CE) N. 231/96 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 1996

che sostituisce i valori in ecu indicati nel regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agriolo [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2853/95 [4], in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,

considerando che, con effetto dal 1° febbraio 1995, l'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92 ha modificato il valore in ecu di taluni prezzi ed importi al fine di neutralizzare gli effetti della soppressione del coefficiente correttore 1,207509, che sino al 31 gennaio 1995 veniva applicato ai tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo;

considerando che, a decorrere dal 1° febbraio 1995, i nuovi valori in ecu degli importi in questione sono stati stabiliti secondo le norme previste all'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92 e all'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1068/93;

considerando che, conformemente all'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93, al fine di evitare confusioni ed agevolare l'applicazione della politica agricola comune, è opportuno sostituire i valori in ecu degli importi di cui al regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio [5], modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, che sono applicabili almeno a decorrere:

— dal 1° gennaio 1996, per gli importi che non sono connessi ad una campagna di commercializzazione;

— dall'inizio della campagna di commercializzazione 1996 nel caso degli importi per cui tale campagna ha inizio nel gennaio 1996;

— dall'inizio della campagna di commercializzazione 1995/96 negli altri casi,

e che figurano negli atti entrati in vigore anteriormente al 1° febbraio 1995,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A seguito dell'adeguamento degli importi in ecu indicati nel regolamento (CEE) n. 2080/92, effettuato a decorrere dal 1° febbraio 1995 a norma dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92 e dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1068/93, il citato regolamento (CEE) n. 2080/92 è modificato conformemente all'articolo 2.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2080/92 è modificato nel modo seguente:

1) All'articolo 3, lettera a) l'importo di 2 000 ECU è sostituito dall'importo di 2 415 ECU; l'importo di 3 000 ECU è sostituito dall'importo di 3 623 ECU e l'importo di 4 000 ECU è sostituito dall'importo di 4 830 ECU.

2) All'articolo 3, lettera b) l'importo di 250 ECU è sostituito dall'importo di 301,9 ECU; l'importo di 150 ECU è sostituito dall'importo di 181,1 ECU; l'importo di 500 ECU è sostituito dall'importo di 603,8 ECU e l'importo di 300 ECU è sostituito dall'importo di 362,3 ECU.

3) All'articolo 3, lettera c) l'importo di 600 ECU è sostituito dall'importo di 724,5 ECU e l'importo di 150 ECU è sostituito dall'importo di 181,1 ECU.

4) All'articolo 3, lettera d), primo comma l'importo di 700 ECU è sostituito dall'importo di 845,3 ECU; l'importo di 1 400 ECU è sostituito dall'importo di 1 691 ECU; l'importo di 18 000 ECU è sostituito dall'importo di 21 735 ECU e l'importo di 150 ECU è sostituito dall'importo di 181,1 ECU.

5) All'articolo 3, lettera d), terzo comma l'importo di 1 200 ECU è sostituito dall'importo di 1 449 ECU e l'importo di 3 000 ECU è sostituito dall'importo di 3 623 ECU.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica, per ciascuno degli importi considerati, a decorrere dalla data della prima applicazione di un tasso di conversione agricolo fissato a partire dal 1° febbraio 1995.

[1] GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
[2] GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.
[3] GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.
[4] GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 1.
[5] GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 96.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 232/96 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 51/96 relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CE) n. 51/96 della Commissione [3], ha indetto una gara per la consegna di un aiuto alimentare di 2 707 t di cereali; che occorre pertanto modificare alcune condizioni nell'allegato dello stesso regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i lotti B, C e D, il punto 10 dell'allegato del regolamento (CE) n. 51/96 viene sostituito dal punto seguente:

« 10. **Condizionamento e marcatura** [8] [9] [11]: vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, II.A.2.c) e II.A.3.

Iscrizioni in lingua inglese (lotto C) e francese (lotti B e D). »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.
[2] GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.
[3] GU n. L 11 del 16. 1. 1996, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 233/96 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 1872/95 e che porta a 235 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per la rivendita sul mercato interno di segala detenuto dall'organismo d'intervento danese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95 [2], in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione [3], modificato dal regolamento (CE) n. 120/94 [4], fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che il regolamento (CE) n. 1872/95 della Commissione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2927/95 [6], ha indetto una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 200 000 t di segala detenuta dall'organismo d'intervento danese;

considerando che, tenuto conto dell'attuale situazione del mercato, è opportuno aumentare a 235 000 t il quantitativo di segala posta in vendita sul mercato interno, detenuta dall'organismo d'intervento danese;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1872/95 i termini « 200 000 t » sono sostituiti dai termini « 235 000 t ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
(2) GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.
(3) GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.
(4) GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.
(5) GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 50.
(6) GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 4.

REGOLAMENTO (CE) N. 234/96 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 1996

che modifica i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3072/95 [2],

visto il regolamento (CE) n. 1573/95 della Commissione, del 30 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2928/95 [4], in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che i dazi all'importazione nel settore del riso sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 184/96 della Commissione [5];

considerando che l'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1573/95 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 10 ECU/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento; che, poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 184/96,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 184/96 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 febbraio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
[2] GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.
[3] GU n. L 150 dell'1. 7. 1995, pag. 53.
[4] GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 5.
[5] GU n. L 25 dell'1. 2. 1996, pag. 45.

ALLEGATO I

del regolamento della Commissione, del 7 febbraio 1996, che modifica i dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in ecu/t)

Codice NC	Dazio all'importazione (6)				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) (3) (9)	ACP Bangladesh (1) (2) (3) (4)	Basmati India (7) articolo 4 del regolamento (CE) n. 1573/95	Basmati Pakistan (8) articolo 4 del regolamento (CE) n. 1573/95	Regime del regolamento (CEE) n. 3877/86 (5)
1006 10 21	(9)	150,76			
1006 10 23	(9)	150,76			
1006 10 25	(9)	150,76			
1006 10 27	(9)	150,76			—
1006 10 92	(9)	150,76			
1006 10 94	(9)	150,76			
1006 10 96	(9)	150,76			
1006 10 98	(9)	150,76			—
1006 20 11	267,94	129,63			
1006 20 13	267,94	129,63			
1006 20 15	267,94	129,63			
1006 20 17	358,56	174,94	108,56	308,56	—
1006 20 92	267,94	129,63			
1006 20 94	267,94	129,63			
1006 20 96	267,94	129,63			
1006 20 98	358,56	174,94	108,56	308,56	—
1006 30 21	517,91	244,05			
1006 30 23	517,91	244,05			
1006 30 25	517,91	244,05			
1006 30 27	607,96	289,07			—
1006 30 42	517,91	244,05			
1006 30 44	517,91	244,05			
1006 30 46	517,91	244,05			
1006 30 48	607,96	289,07			—
1006 30 61	517,91	244,05			
1006 30 63	517,91	244,05			
1006 30 65	517,91	244,05			
1006 30 67	607,96	289,07			—
1006 30 92	517,91	244,05			
1006 30 94	517,91	244,05			
1006 30 96	517,91	244,05			
1006 30 98	607,96	289,07			—
1006 40 00	(9)	90,38			

(1) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio (GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85), modificato.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(3) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1418/76.

(4) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU n. L 337 del 4. 12. 1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU n. L 88 del 9. 4. 1991, p. 7).

(5) Esclusivamente per le importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi il dazio si applica nel quadro del regime di cui al regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio (GU n. L 361 del 20. 12. 1986, pag. 1), modificato.

(6) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1), modificata.

(7) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana non importato nel quadro del regime del regolamento (CEE) n. 3877/86, riduzione di 250 ECU/t [articolo 4 del regolamento (CE) n. 1573/95].

(8) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine del Pakistan, non importato nel quadro del regime di cui al regolamento (CEE) n. 3877/86, riduzione di 50 ECU/t [articolo 4 del regolamento (CE) n. 1573/95].

(9) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (ECU/t) (1)	(2)	358,56	607,96	267,94	517,91	(2)
2. Elementi di calcolo :						
a) Prezzo cif Arag ($/t)	—	358,16	416,60	480,00	505,00	—
b) Prezzo fob ($/t)	—	—	—	450,00	475,00	—
c) Noli marittimi ($/t)	—	—	—	30	30	—
d) Fonte	—	USDA	USDA	Operatori	Operatori	—

(1) In caso di importazione nel corso del mese successivo a quello della fissazione, queste aliquote del dazio all'importazione sono adattate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, quarto comma del regolamento (CE) n. 1573/95.

(2) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

REGOLAMENTO (CE) N. 235/96 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 1996

che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel quadro del regolamento (CE) n. 3018/95 per l'importazione di vitelli di peso non superiore a 80 chilogrammi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3018/95 della Commissione, del 20 dicembre 1995, recante misure di gestione relative alle importazioni di animali vivi della specie bovina per il primo semestre del 1996 [1], in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3018/95, i quantitativi riservati agli operatori tradizionali sono ripartiti proporzionalmente alle importazioni effettuate con versamento del prelievo integrale nel corso del 1993, del 1994 e del 1995;

considerando che, per gli operatori di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) del citato regolamento i quantitativi disponibili sono ripartiti proporzionalmente ai quantitativi richiesti; che, dato che i quantitativi richiesti superano i quantitativi disponibili, occorre fissare una percentuale unica di riduzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di titolo di importazione di animali vivi della specie bovina di peso non superiore a 80 kg è accolta limitatamente ai seguenti quantitativi:

a) 8,181 % dei quantitativi importati nel corso del 1993, del 1994 e del 1995 per gli importatori di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 3018/95;

b) 0,160 % dei quantitativi richiesti per gli operatori di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 3018/95.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 febbraio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU n. L 314 del 28. 12. 1995, pag. 58.

REGOLAMENTO (CE) N. 236/96 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 1996

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2933/95 [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 [4], in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 febbraio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.
[2] GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 21.
[3] GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
[4] GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 febbraio 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi [1]	Valore forfettario all'importazione
0702 00 15	052	59,6
	060	80,2
	064	59,6
	066	41,7
	068	62,3
	204	67,6
	208	44,0
	212	97,0
	624	93,6
	999	67,3
0707 00 10	052	111,6
	053	190,1
	060	61,0
	066	53,8
	068	139,3
	204	144,3
	624	181,9
	999	126,0
0709 10 10	220	370,0
	999	370,0
0709 90 73	052	139,0
	204	77,5
	412	54,2
	624	241,6
	999	128,1
0805 10 01, 0805 10 05, 0805 10 09	052	40,0
	204	40,6
	208	68,2
	212	43,2
	220	47,1
	388	40,5
	400	56,0
	436	41,6
	448	29,5
	600	47,9
	624	56,6
	999	46,5
0805 20 11	052	45,8
	204	71,5
	624	79,4
	999	65,6

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi [1]	Valore forfettario all'importazione
0805 20 13, 0805 20 15, 0805 20 17, 0805 20 19	052	51,4
	204	68,8
	464	238,8
	600	87,8
	624	67,6
	999	102,9
0805 30 20	052	64,2
	204	45,8
	388	67,5
	400	61,7
	512	54,8
	520	66,5
	524	100,8
	528	87,1
	600	76,9
	624	48,4
	999	67,4
0808 10 51, 0808 10 53, 0808 10 59	052	64,0
	064	78,6
	388	39,2
	400	78,7
	404	68,5
	508	68,4
	512	51,2
	524	57,4
	528	48,0
	624	86,5
	728	107,3
	800	78,0
	804	21,0
	999	65,1
0808 20 31	052	86,3
	064	72,5
	388	107,7
	400	91,3
	512	89,7
	528	84,1
	624	79,0
	728	115,4
	800	55,8
	804	112,9
	999	89,5

[1] Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 17). Il codice « 999 » rappresenta le « altre origini ».

REGOLAMENTO (CE) N. 237/96 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 1996

che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95 [2],

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse [3], modificato dal regolamento (CE) n. 2528/95 [4], in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1568/95 della Commissione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 222/96 [6];

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 febbraio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
(2) GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.
(3) GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 16.
(4) GU n. L 258 del 28. 10. 1995, pag. 50.
(5) GU n. L 150 dell'1. 7. 1995, pag. 36.
(6) GU n. L 29 del 7. 2. 1996, pag. 6.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 7 febbraio 1996, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in ecu)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 (1)	24,24	4,18
1701 11 90 (1)	24,24	9,41
1701 12 10 (1)	24,24	3,99
1701 12 90 (1)	24,24	8,98
1701 91 00 (2)	29,58	10,44
1701 99 10 (2)	29,58	5,92
1701 99 90 (2)	29,58	5,92
1702 90 99 (3)	0,30	0,35

(1) Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3) modificato.

(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1).

(3) Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

REGOLAMENTO (CE) N. 238/96 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 1996

che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di garofani a fiore singolo (standard) originari d'Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 3551/88 [2], in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi;

considerando che il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3057/95 [4], determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari di Cipro, della Giordania, del Marocco e di Israele;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce che il dazio doganale preferenziale è ripristinato, per un determinato prodotto e una determinata origine, se i prezzi del prodotto importato (al lordo del dazio a tasso pieno), per il 70 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi comunitari, sono uguali o superiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione per un periodo, a decorrere dall'applicazione effettiva della sospensione del dazio preferenziale:

— di due giorni di mercato consecutivi, dopo una sospensione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) di tale regolamento,

— di tre giorni di mercato consecutivi, dopo una sospensione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) di tale regolamento;

considerando che il regolamento (CE) n. 2524/95 della Commissione [5] ha fissato i prezzi comunitari alla produzione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime;

considerando che il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione [6], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2917/93 [7], ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio [8], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 [9], sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione [10], modificato da ultimo del regolamento (CE) n. 2853/95 [11];

considerando che per i garofani a fiore singolo (standard) originari d'Israele il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 è stato sospeso dal regolamento (CE) n. 89/96 della Commissione [12];

considerando che in base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88 si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per ripristino del dazio doganale preferenziale per i garofani a fiore singolo (standard) originari d'Israele; che occorre ripristinare il dazio doganale preferenziale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le importazioni di garofani a fiore singolo (standard) (codici NC ex 0603 10 13 e ex 0603 10 53) originari d'Israele il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 è ripristinato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 febbraio 1996.

[1] GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.
[2] GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 1.
[3] GU n. L 199 del 2. 8. 1994, pag. 1.
[4] GU n. L 326 del 30. 12. 1995, pag. 3.
[5] GU n. L 258 del 28. 10. 1995, pag. 42.
[6] GU n. L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16.
[7] GU n. L 264 del 23. 10. 1993, pag. 33.
[8] GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
[9] GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.
[10] GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.
[11] GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 1.
[12] GU n. L 17 del 23. 1. 1996, pag. 23.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 12 gennaio 1996
complementare alla raccomandazione 93/216/CEE relativa alla Carta europea d'arma da fuoco

(96/129/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 155, secondo trattino,

considerando che la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi [1], prevede l'istituzione di una Carta europea d'arma da fuoco;

considerando che, con raccomandazione 93/216/CEE [2] relativa alla Carta europea d'arma da fuoco, la Commissione ha invitato gli Stati membri a introdurre questo documento secondo un modello allegato a detta raccomandazione;

considerando che tale modello di Carta europea d'arma da fuoco deve essere adattato in seguito all'adesione dei nuovi Stati membri,

FORMULA LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Articolo 1

La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia istituiscono la Carta europea d'arma da fuoco secondo il modello che figura in allegato.

Articolo 2

Gli altri Stati membri che già rilasciano la Carta europea d'arma da fuoco, conformemente al modello allegato alla raccomandazione 93/216/CEE, istituiscono progressivamente la Carta secondo il modello figurante in allegato, man mano che si esauriscono le giacenze della vecchia Carta e, al più tardi, il 1° gennaio 1998.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 1996.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 256 del 13. 9. 1991, pag. 51.
[2] GU n. L 93 del 17. 4. 1993, pag. 39.

6. **Indicazioni relative agli spostamenti intracomunitari**

— Il diritto ad effettuare un viaggio verso un altro Stato membro con una o più armi delle categorie B, C o D menzionate nella presente carta è subordinato ad una o più autorizzazioni corrispondenti preventive dello Stato membro visitato. Tale o tali autorizzazioni possono essere annotate nella rubrica 5 della presente carta.

— La formalità di autorizzazione preventiva di cui sopra non è di norma necessaria per effettuare un viaggio con un'arma della categoria C o D per l'esercizio della caccia con un'arma della categoria B, C o D per l'esercizio del tiro sportivo, a condizione di essere in possesso della carta d'arma e di poter fornire il motivo del viaggio.

Tuttavia, dalle informazioni fornite, conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 della direttiva 91/477/CEE del Consiglio, dagli Stati membri che vietano o subordinano ad autorizzazione sul loro territorio l'acquisizione e la detenzione di un'arma da fuoco della categoria B, C o d risulta che:

6.1. Un viaggio in ..... con l'arma/le armi .....

è vietato.

6.2. Un viaggio in ..... con l'arma/le armi .....

è soggetto ad autorizzazione.

Glossario

1. Datos sobre el titular / Oplysninger om indehaveren / Angaben zum Paßinhaber / Στοιχεία που αφορούν τον κάτοχο / Details of the holder / Mentions relatives au titulaire / Indicazioni relative al titolare / Vermeldingen betreffende de houder / Menções relativas ao titular / Passinhaltijan yksilöintitiedot / Upplysningar om innehavaren

1.1. Nombre y apellidos / Efternavn og fornavn / Name und Vorname / Επώνυμο και όνομα / Surname and first name / Nom et prénom / Cognome e nome / Naam en voornaam / Apelido e nome / Sukunimi ja etunimet / Efternamn och förnamn

1.2. Fecha y lugar de nacimiento / Fødselsdato og -sted / Geburtsdatum und -ort / Ημερομηνία και τόπος γέννησης / Date and place of birth / Date et lieu de naissance / Luogo e data di nascita / Geboorteplaats en -datum / Data e local de nascimento / Syntymäaika ja -paikka / Födelsedatum och -plats

1.3. Nacionalidad / Nationalitet / Staatsangehörigkeit / Εθνικότητα / Nationality / Nationalité / Nazionalità / Nationaliteit / Nacionalidade / Kansalaisuus / Nationalitet

1.4. Dirección / Bopæl / Anschrift / Διεύθυνση / Address / Adresse / Indirizzo / Adres / Endereço / Osoite / Adress

1.5. Firma del titular / Indehaverens underskrift / Unterschrift des Paßinhabers / Υπογραφή κατόχου / Holder's signature / Signature du titulaire / Firma del titolare / Handtekening van de houder / Assinatura do titular / Passinhaltijan nimikirjoitus / Innehavarens namnteckning

2. Datos de la tarjeta / Oplysninger om passet / Angaben zum Feuerwaffenpaß / Στοιχεία που αφορούν το δελτίο / Details of the pass / Mentions relatives à la carte / Indicazioni relative alla carta / Vermeldingen betreffende de pas / Menções relativas ao cartão / Passin tunnistaminen / Upplysningar om passet

2.1. Nº de tarjeta / Passets nr. / Paßnummer / Αριθ. δελτίου / Pass No / Nº de la carte / N. della carta / Nummer van de pas / Nº do cartão / Passin numero / Passets nr

2.2. Válida hasta / Gyldigt indtil / gültig bis / Ισχύει μέχρι / Valid until / Valable jusqu'au / Valida fino al / Geldig tot / Válido até / Viim. voimassaolopäivä / Giltigt till

2.3. Sello de la autoridad / Myndighedens stempel / Behörde/Dienstsiegel / Σφραγίδα της εκδούσας αρχής / Authority's stamp / Sceau de l'autorité / Timbro dell'autorità / Stempel van de bevoegde autoriteit / Carimbo da autoridade / Viranomaisen leima ja päiväys / Myndighetens stämpel

2.4. Validez prorrogada hasta / Gyldigheden forlænget indtil / Gültigkeit verlängert bis / Παρατείνεται μέχρι / Validity extended until / Validité prorogée au / Proroga della validità fino al / Geldigheid verlengd tot / Validade prorrogada até / Voimassaoloa jatkettu / Giltigheten förlängd till

2.5. Sello de la autoridad / Myndighedens stempel / Behörde/Dienstsiegel / Σφραγίδα της εκδούσας αρχής / Authority's stamp / Sceau de l'autorité / Timbro dell'autorità / Stempel van de bevoegde autoriteit / Carimbo da autoridade / Viranomaisen leima ja päiväys / Myndighetens stämpel

1. **Indicazioni relative al titolare:**

1.1. Cognome e nome:

1.2. Luogo e data di nascita:

1.3. Nazionalità:

1.4. indirizzo:

1.5. Firma del titolare:

FOTOGRAFIA

2. **Indicazioni relative alla carta:**

2.1. N. della carta:

2.2. Valida fino al:

2.3. Timbro dell'autorità: Data:

2.4. Proroga della validità fino al:

2.5. Timbro dell'autorità: Data:

3. **Identificazione delle armi da fuoco**

	Tipo	Marca/ Modello	Calibro	N. di fabbricazione
3.1.	.....	.....	.....	.....
3.2.	.....	.....	.....	.....
3.3.	.....	.....	.....	.....
3.4.	.....	.....	.....	.....
3.5.	.....	.....	.....	.....
3.6.	.....	.....	.....	.....
3.7.	.....	.....	.....	.....
3.8.	.....	.....	.....	.....
3.9.	.....	.....	.....	.....
3.10.	.....	.....	.....	.....

4. **Riferimenti delle autorizzazioni concernenti le armi**

Arma	Autorizzata il	(Fino al)	Timbro dell'autorità
3.	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....

3. Identificación de las armas de fuego / Identifikation af skydevåbnene / Kenndaten der Feuerwaffen / Προσδιορισμός του πυροβόλου όπλου / Particulars of firearms / Identification des armes à feu / Identificazione delle armi da fuoco / Identificerende kenmerken van de vuurwapens / Identificação das armas de fogo / Tiedot ampuma-aseesta / Identifikation av skjutvapnen

4. Referencias de las autorizaciones relativas a las armas / Referencer til tilladelserne vedrørende våbnene / Genehmigungen bezüglich der Waffen / Άδειες που εκδόθηκαν για το όπλο / Particulars of authorizations for firearms / Références des autorisations concernant les armes / Riferimenti delle autorizzazioni concernenti le armi / Verwijzing naar de vergunningen betreffende de vuurwapens / Referências das autorizações relativas às armas / Tiedot ampuma-aseen hallussapitoon oikeuttavasta luvasta / Uppgifter om vapentillstånden

5. Autorizaciones de los Estados miembros visitados / De besøgte medlemsstaters tilladelser / Genehmigungsvermerke der besuchten Mitgliedstaaten / Άδειες που χορήγησαν τα επισκεφθέντα κράτη μέλη / Authorizations of Member States visited / Autorisations des États membres visités / Autorizzazioni degli Stati membri visitati / Vergunningen van de bezochte Lid-Staten / Autorizações dos Estados--membros visitados / Vierailun kohteena olleiden jäsenvaltioiden antamat luvat / De besökta medlemsstaternas tillstånd

6. Datos sobre desplazamientos intracomunitarios / Oplysninger om rejser inden for Fællesskabet / Hinweise für Reisen innerhalb der Gemeinschaft / Πληροφορίες για την κυκλοφορία όπλων στην Κοινότητα / Information on travelling within the Community / Informations relatives aux déplacements intracommunautaires / Indicazioni relative agli spostamenti intracomunitari / Inlichtingen betreffende intracommunautaire verplaatsingen / Informações relativas às deslocações intracomunitárias / Tietoja matkustamisesta unionin alueella / Upplysningar om resor inom gemenskapen

6.1. Están prohibidos los viajes a . . . con el arma / Indrejse i . . . med dette våben . . . er forbudt / Eine Reise nach . . . mit der Waffe . . . ist verboten / Απαγορεύεται ταξίδι στ . . . με το όπλο . . . / A journey to . . . with the firearm . . . shall be prohibited / Un voyage en . . . avec l'arme . . . est interdit / Un viaggio in . . . con l'arma . . . è vietato / Het is verboden zich met vuurwapen . . . naar . . . te begeven / É proibida a viagem a . . . com a arma . . . / Matkustaminen . . . on kielletty seuraavien ampuma-aseiden kanssa: . . . / Inresa i . . . med vapen . . . är förbjuden

6.2. Los viajes a . . . con el arma . . . están sometidos a autorización / Indrejse i . . . med dette våben . . . er betinget af godkendelse / Eine Reise nach . . . mit der Waffe . . . ist genehmigungspflichtig / Υπόκειται σε άδεια ταξίδι στ . . . με το όπλο . . . / A journey to . . . with the firearm . . . shall be subject to authorization / Un voyage en . . . avec l'arme . . . est soumis à autorisation / Un viaggio in . . . con l'arma . . . è soggetto ad autorizzazione / Om zich met vuurwapen . . . naar . . . te begeven is een vergunning vereist / É sujeita a autorização a viagem a . . . com a arma . . . / Matkustaminen . . . on luvanvaraista seuraavien ampuma-aseiden kanssa: . . . / Inresa i . . . med vapen . . . kräver tillstånd

STATO MEMBRO

CARTA EUROPEA D'ARMA DA FUOCO
TARJETA EUROPEA DE ARMAS DE FUEGO
EUROPÆISK VÅBENPAS
EUROPÄISCHER FEUERWAFFENPASS
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ
EUROPEAN FIREARMS PASS
CARTE EUROPÉENNE D'ARMES À FEU
EUROPESE VUURWAPENPAS
CARTÃO EUROPEU DE ARMAS DE FOGO
EUROOPAN AMPUMA-ASEPASSI
EUROPEISKT SKJUTVAPENPASS

categoria della direttiva	Iscritta il	Timbro dell'autorità	Osservazioni
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

Arma	Autorizzata il	(Fino al)	Timbro dell'autorità
3.	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....

5. **Autorizzazioni degli Stati membri visitati**

Arma	Validità dell'autorizzazione	Timbro dell'autorità e data
3.	.....	.....
3.	.....	.....
3.	.....	.....
3.	.....	.....
3.	.....	.....
3.	.....	.....
3.	.....	.....
3.	.....	.....
3.	.....	.....
3.	.....	.....
3.	.....	.....
3.	.....	.....
3.	.....	.....
3.	.....	.....
3.	.....	.....

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 1996

che modifica la decisione 93/693/CE recante l'elenco di centri di raccolta dello sperma riconosciuti idonei ad esportare nella Comunità sperma di animali domestici della specie bovina da paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/130/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina [1], modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 9,

considerando che la decisione 93/693/CE della Commissione [2], modificata da ultimo dalla decisione 95/480/CE [3], stabilisce un elenco dei centri di raccolta di sperma riconosciuti idonei ad esportare nella Comunità sperma di animali domestici della specie bovina da paesi terzi;

considerando che le competenti autorità veterinarie della Repubblica slovacca hanno trasmesso una modifica dell'elenco dei centri di raccolta dello sperma ufficialmente riconosciuti idonei ad esportare sperma bovino nelle Comunità;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella parte 11 dell'allegato della decisione 93/693/CE, è aggiunto il seguente centro di raccolta dello sperma per la Repubblica slovacca:

« PLEMENNA STANICA BYKOV
Polomska 106
049 21 Betliar
Numero di riconoscimento: ISB SR 02 ».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 194 del 22. 7. 1988, pag. 10.
[2] GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 35.
[3] GU n. L 275 del 18. 11. 1995, pag. 24.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 1996

che modifica la decisione 94/845/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Repubblica ceca

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/131/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi [1], modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare gli articoli 14 e 16,

considerando che, con la decisione 94/845/CE [2], la Commissione ha stabilito le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche dalla Repubblica ceca;

considerando che la situazione è migliorata per quanto concerne la peste suina classica; che il virus è stato però isolato in cinghiali selvatici nel distretto di Breclav e che è pertanto opportuno autorizzare l'importazione di carni suine fresche dall'intera Repubblica ceca, fatta eccezione per il distretto di Breclav;

considerando che occorre modificare i certificati di polizia sanitaria previsti dalla suddetta decisione per tener conto del miglioramento della situazione relativamente alla peste suina classica nella Repubblica ceca;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel certificato di polizia sanitaria di cui all'allegato C della decisione 94/845/CE, il testo della nota in calce [1] è sostituito dal seguente testo: « Escluso il distretto di Breclav ».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
[2] GU n. L 352 del 31. 12. 1994, pag. 38.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1996

che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio, recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/132/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi [1], modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 3,

considerando che la decisione 79/542/CEE del Consiglio [2], modificata da ultimo dalla decisione 95/323/CE della Commissione [3], contiene l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali della specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne;

considerando che le autorità canadesi hanno dato garanzie che le carni fresche destinate ad essere esportate nella Comunità non sono mai state trattate con sostanze ad effetto tireostatico, estrogenico, androgenico o gestagenico;

considerando d'altronde che le autorità del Marocco hanno dato garanzie per quanto riguarda la non utilizzazione delle sostanze summenzionate nei solipedi e hanno ugualmente trasmesso un piano di ricerca dei residui nelle carni fresche equine che è stato approvato;

considerando infine che le autorità di Cipro hanno trasmesso un piano per la ricerca dei residui nelle carni fresche che è stato approvato;

considerando che occorre modificare conseguentemente la decisione 79/542/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La parte 1 dell'allegato della decisione 79/542/CEE è modificata come segue:

— alla riga relativa al Canada e nella colonna residui, la referenza « XR (a) (b) » è sostituita da « XR (b) »;

— alla riga relativa a Cipro e nella colonna residui, la referenza « o » è sostituita da « XR »;

— alla riga relativa al Marocco e nella colonna residui, la referenza « o » è sostituita da « XR »;

— nella parte « Note aggiunte », la nota (a) ed il suo contenuto sono soppressi.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
[2] GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15.
[3] GU n. L 190 dell'11. 8. 1995, pag. 11.

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

COMITATO MISTO SEE

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 49/95

del 22 giugno 1995

che modifica l'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato « l'accordo », in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato VI dell'accordo è stato modificato da ultimo dalla decisione del Comitato misto SEE n. 24/94 [1];

considerando che occorre integrare nell'accordo la decisione n. 151, del 22 aprile 1993, concernente l'applicazione dell'articolo 10 a del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1247/92, adottata dalla commissione amministrativa delle Comunità europee sulla sicurezza sociale per i lavoratori migranti [2],

DECIDE :

Articolo 1

Il punto seguente è aggiunto nell'allegato VI dell'accordo dopo il punto 42.c (decisione n. 150) :

« 42.D. 394 **D** 0602 : decisione n. 151, del 22 aprile 1993, concernente l'applicazione dell'articolo 10 a del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1247/92 (GU n. L 244 del 19. 9. 1994, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della decisione saranno lette con le seguenti modifiche :

Il testo seguente aggiunto nell'allegato :

13. Islanda

— Tryggingastofnun rikisins (Ente pubblico di sicurezza sociale) Laugavegur 114, 150 Reykjavik.

14. Norvegia

— Folketrygdkontoret for utenlandssaker, Oslo.

15. Liechtenstein

— Amt für Volkswirtschaft (Ufficio nazionale dell'economia) per quanto riguarda le indennità di maternità,

[1] GU n. L 339 del 29. 12. 1994, pag. 83.
[2] GU n. L 244 del 19. 9. 1994, pag. 1.

— Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (assicurazione vecchiaia e superstiti del Liechtenstein)

per quanto riguarda le indennità per i vedovi, i sussidi supplementari per gli anziani, le assicurazione per superstiti e invalidi e le indennità di accompagnamento,

— Liechtensteinische Invalidenversicherung (assicurazione di invalidità)

per quanto riguarda le indennità per i ciechi. »

Articolo 2

Il testi della decisione n. 151 nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° luglio 1995, a condizione che siano avvenute tutte le notifiche al Comitato misto SEE ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Fatto a Bruxelles, addì 22 giugno 1995.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. BENAVIDES